



SANZIONI

Evasione fiscale, controlli rafforzati

Aumenta il coordinamento incrociato tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, che ha portato nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi nel 2018. Intanto l'Europa detta nuove regole per la tutela penale degli interessi finanziari

DI FEDERICA CHIEZZI

Il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ha ricevuto, negli ultimi anni, un sempre più frequente e pervasivo impulso da parte delle istituzioni. Dopo il decreto legislativo 158/2015, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio ed ha tentato di armonizzare e razionalizzare la disciplina, soprattutto nei

rapporti tra i meccanismi sanzionatori penali e quelli fiscali, il decreto legge 119/2018 è intervenuto, tra le altre cose, per disciplinare la giustizia tributaria digitale e implementare il coordinamento tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza (Gdf). Anche su un piano comunitario la lotta all'evasione fiscale è tra le priorità delle istituzioni: con la direttiva Pif è stato introdotto l'obbligo per gli Stati

membri di adottare forme di responsabilità delle persone giuridiche per i reati che pregiudicano gli interessi finanziari dell'Unione europea, mentre la direttiva Atad (anti tax avoidance directive) ha l'arduo compito di combattere l'elusione fiscale che incide direttamente sul funzionamento del mercato interno. Per fare il punto sugli strumenti di contrasto ai fenomeni evasivi e tracciare un bilancio sull'efficacia delle ultime normative nazionali e internazionali, *Le Fonti Legal* ha interpellato alcuni penalisti: **Lelio della Pietra** di TmdpLex, **Maddalena Padovan** dello Studio Legale Baccaredda Boy, **Giorgio Perroni** di Perroni e Associati, **Roberto Pisano** di Studio Legale Pisano, **Massimo Dinoia** di Dfs Dinoia Federico Simbari Penalisti Associati, **Giuseppe Fornari** di Fornari e Associati e **Giuseppe Iannaccone** di Studio Legale Avv. Giuseppe Iannaccone e Associati. Gli ultimi tre studi, peraltro, quest'anno hanno rafforzato la loro collaborazione in una partnership.

La normativa italiana

Sotto il profilo penalistico, la disciplina relativa alla lotta all'evasione fiscale è rappresentata dal decreto legislativo 74/2000, i cui ultimi aggiornamenti risalgono al 2015, anno in cui il legislatore è intervenuto per circoscriverne l'ambito applicativo ai soli fatti fraudolenti o connotati da una obiettiva portata decettiva, escludendo definitivamente i fenomeni di elusione fiscale. «Da questo punto di vista», afferma Massimo Dinoia di Dfs Dinoia Federico Simbari Penalisti Associati, «si segnala l'intervento sul disposto dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), che oggi punisce la presentazione della dichiarazione dei redditi allorquando gli elementi passivi ivi annotati siano non solo "fittizi" (vecchia formulazione della norma) ma "inesistenti" (nuova formulazione). In questo modo, si è voluto porre fine ai dubbi interpretativi posti in precedenza dalla Corte di cassazione secondo cui, con l'aggettivo "fittizi", potesse avere diritto di cittadinanza in ambito penale anche l'annotazione dei costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili. Sempre ad una logica di deflazionamento del carico

“ La Corte di cassazione ha messo fine ai dubbi legati al termine fittizio ”

MASSIMO DINOIA
DFS



giudiziario e di valorizzazione del principio di extrema ratio dell'intervento penalistico risponde l'art. 13 d.lgs. 74/2000, che prevede la non punibilità delle fattispecie di natura non dichiarativa (omesso versamento di ritenute e di Iva, indebita compensazione) laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imposta dovuta, con relativi interessi e sanzioni, sia stata corrisposta all'erario, anche mediante il ricorso ad una delle procedure conciliative previste dalla legge. Fa da contraltare a questa generale mitigazione dell'intervento punitivo il rigore mantenuto dal legislatore in ordine alla possibilità di accesso al rito alternativo del patteggiamento: l'autore di uno dei reati previsti dal decreto può chiedere di patteggiare solo alla condizione che abbia, preventivamente, definito le pendenze tributarie anche mediante procedure di adesione». Con il più recente decreto legge 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, il legislatore è intervenuto con importanti novità che hanno riguardato, fra le tante cose, l'aspetto "telematico" del reato.

Come spiega Maddalena Padovan dello Studio Legale Baccaredda Boy, «Il decreto disciplina, all'art 16, la giustizia tributaria digitale dando atto delle novità telematiche che hanno interessato il processo tributario e introduce in sede di conversione, all'art 16 quater, nuove disposizioni in tema di accesso all'archivio dei rapporti finanziari, modificando



“ La Pif ha un ambito applicativo circoscritto alle frodi transfrontaliere più gravi ”

ROBERTO PISANO
STUDIO LEGALE PISANO

l'art. 11 del D.L. 2011/11. A seguito delle modifiche apportate all'art 11, comma 4, al fine delle valutazioni di impatto, della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale, è consentito anche alla Gdf l'accesso all'anagrafe tributaria con gli stessi poteri attribuiti all'Agenzia delle entrate. Nella relazione, che l'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere, si aggiungono anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Gdf. Le informazioni raccolte potranno dunque essere utilizzate dalla Gdf per prevenire, ricercare e reprimere le violazioni tributarie, finanziarie e quelle in generale connesse ad ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Ue. «Inoltre», aggiunge Giorgio Perroni di Perroni e Associati, «è stato implementato il coordinamento tra Agenzia e Gdf, prevedendo diverse ipotesi di scambio di informazioni fiscali, come ad esempio quelle inviate all'Agenzia dalle società multinazionali aventi residenza fiscale in Italia attraverso lo strumento del cosiddetto country by country reporting (o rendicontazione Paese per Paese), cui sono tenute in forza della legge n. 208/15».

Un'ulteriore rilevante novità è disciplinata dall'art. 16-septies: «tale disposizione», prosegue Perroni «al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale, attribuisce al Comandante provinciale della Gdf la facoltà di richiedere provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie. L'ufficiale in questione potrà, dunque, chiedere direttamente alla Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o l'autorizzazione a porli sotto sequestro conservativo, in relazione ai processi verbali di constatazione

rilasciati dai reparti dipendenti. L'istanza dovrà comunque essere comunicata all'Agenzia, che avrà 20 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni all'indirizzo della Commissione, decorsi i quali, in mancanza di riscontro, si intenderà acquisito parere conforme».

Di evasione fiscale virtuale, ne parla Giuseppe Iannaccone di Studio Legale Avv. Giuseppe Iannaccone e Associati, il quale fa notare quanto la rigidità di un sistema tributario di carattere locale imperniato sul principio di legalità, faccia fatica a contenere la fluidità di un'economia digitale, nonostante gli sforzi diretti a trattenere i relativi profitti tra le maglie del sistema fiscale nazionale. «A tal proposito», continua Iannaccone «è ben nota la politica fiscale aggressiva dei colossi del web, che possono mantenere un certo livello di attività a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione in un determinato Paese, incidendo così sulla individuazione del luogo in cui i redditi vengono prodotti. Ebbene, proprio per far fronte a fenomeni di tal sorta, sono state introdotte importanti novità dalla legge di bilancio 2019. Tra queste, certamente, vale la pena citare la web tax, ossia un'imposta che si applica ai prestatori di servizi digitali, con un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 realizzati nel territorio italiano. Il nuovo tributo, con aliquota al 3%, grava sulle imprese che gestiscono piattaforme digitali, residenti o non residenti, che effettuano operazioni con clienti italiani. Ovviamente, per valutarne l'efficacia, anche in termini di lotta all'occultamento di stabili organizzazioni

“ È stato implementato il coordinamento tra Agenzia e Gdf ”

GIORGIO PERRONI
PERRONI E ASSOCIATI



virtuali in Italia, e prevederne le ricadute sugli scambi di servizi transfrontalieri, sarà necessario attendere l'esame delle regole attuative emanate dei ministeri dell'economia e dello sviluppo economico, nonché dalle Autorità indipendenti per le comunicazioni e per la privacy».

Orientamenti giurisprudenziali

La riforma attuata con il d.lgs. n. 158/2015 ha determinato una drastica riduzione delle denunce e dei procedimenti per reati tributari. «Ciò, specie in rapporto ai reati di omesso versamento di iva e ritenute» come dice Roberto Pisano dello Studio Legale Pisano, «riguardo al reato di dichiarazione infedele». «Rilevanti effetti di segno analogo, nel senso della riduzione dell'area del penalmente rilevante, sono stati prodotti dalla norma che, nel 2015, ha finalmente ed espressamente sancito l'irrilevanza penale dell'abuso del diritto/elusione fiscale. Avendo riguardo al quadro sopra esposto, è interessante rilevare, in primo luogo, che la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha fatto corretta applicazione del principio da ultimo esposto, in tema di irrilevanza penale dell'abuso del diritto. Con la sentenza del 26 ottobre 2017, infatti, con motivazioni depositate il 1° marzo 2018 (Cass. pen., sez. III, n. 9378), la Corte di cassazione ha correttamente riconosciuto che non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto la nuova norma esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti (nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 2015, n. 40272). In secondo luogo, in contrasto con il quadro generale sopra delineato, si segnala la notevole vitalità applicativa del delitto di "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" (art. 11 d.lgs. n. 74/2000), oggetto di numerosi procedimenti penali e successive pronunce della Suprema Corte, che ne hanno ricostruito in dettaglio elementi costitutivi (di natura oggettiva e soggettiva) e relativa sfera applicativa».

A detta di Dinoia «oggi, al di là dei fenomeni delle frodi compiute attraverso false fatture,

**“ Un sistema
efficace richiede
più coordinamento
fra la disciplina
tributaria e penale ”**

**GIUSEPPE FORNARI
FORNARI E ASSOCIATI**



l'unico illecito di natura dichiarativa che la giurisprudenza continua stabilmente a perseguire è l'omessa dichiarazione dei redditi, nell'ambito della quale confluiscono i fenomeni della esteroinvestizione societaria e della stabile organizzazione occulta in Italia di enti giuridici residenti all'estero. In relazione a questi fenomeni, di cui invece si registra un progressivo aumento, la giurisprudenza non abbandona la strada della rilevanza penale posto che, a differenza dei fenomeni elusivi, in quelli sopra menzionati esiste una fattispecie tipica che è l'art. 73 Tuir, che disciplina i criteri per stabilire se e quando attribuire la residenza in Italia agli enti giuridici che operano commercialmente nel nostro Paese. La violazione di questa norma tributaria, unita alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, è il combinato disposto delle situazioni che fanno scattare la contestazione penale». Giuseppe Fornari, di Fornari e Associati, segnala un orientamento, ancorché minoritario, della Corte di cassazione, «che pretende di ravvisare la sussistenza di reati tributari, come noto caratterizzati dal pregnante scopo di evadere le imposte, nel caso di condotta che contempra tale finalità, al più, come effetto meramente eventuale. La contraddizione in termini è fin troppo evidente, così come i risvolti problematici: a titolo di esempio, rischierebbe un'imputazione per dichiarazione fraudolenta non solo chi, per "gonfiare" artificiosamente il proprio passivo, operi con società "cartiere" o con società fittiziamente interposte, ma anche il contribuente che, pur essendo del tutto estraneo a logiche simulatorie, abbia solo "accettato il rischio" di essere partecipe di una frode iva, avendo avuto gli elementi

per valutare, “attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci”, l’inesistenza soggettiva delle fatture ricevute». Le questioni giuridiche sottese all’espansione della digital economy sono già balzate all’attenzione delle Corti sovranazionali, anche con riguardo ai profili fiscali. «La Corte di giustizia», argomenta Iannaccone «nella causa C-264/14, ha affrontato il delicato tema dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cambio della valuta bitcoin in valuta “tradizionale” e viceversa. La Corte, al riguardo, ha stabilito un principio particolarmente importante, e cioè che le prestazioni aventi ad oggetto i bitcoin, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali, e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi, costituiscono operazioni finanziarie. E ciò, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione come mezzo di pagamento alternativo, in assenza di ulteriori finalità relative al loro utilizzo. Più prosaicamente, la Corte ha chiarito che i bitcoin sono «moneta», la cui cessione va regolamentata, sotto il profilo fiscale, come tutte le operazioni di cambio relative a «divise, banconote e monete con valore liberatorio» (di cui all’articolo 135, paragrafo 1, direttiva 2006/112/Ce), andando quindi esente sul piano iva. La sentenza citata concorrerà di certo a fondare le basi di una normativa fiscale, interna e sovranazionale, che dovrà necessariamente confrontarsi con questi temi, non potendosi più rimandare un’attività di puntuale inquadramento giuridico delle relative fattispecie».

La risposta europea all’evasione

Il legislatore europolitano ha preso posizioni ben precise in tema di lotta all’evasione, ridisegnando la tutela penalistica degli interessi finanziari dell’Unione europea. «La più rilevante normativa comunitaria volta a contrastare l’evasione fiscale internazionale», dice Pisano, «è rappresentata dalla direttiva 2017/1371 (direttiva Pif),

approvata il 5 luglio 2017 e che dovrà essere recepita entro il 6 luglio 2019». «Essa», aggiunge Padovan «ha fissato le norme minime riguardo alla definizione di reati e sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (art.1)».

«La direttiva n. 2017/1371» spiega Fornari «dopo aver descritto agli artt. 3, 4 e 5 una serie di ipotesi criminose di “frode” o “altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”, all’art. 6 impone agli Stati membri l’adozione di tutte le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da soggetti “apicali” o “subordinati”, cioè sottoposti alla vigilanza e controllo dei primi.

Tali disposizioni porteranno, con ogni probabilità, all’inserimento dei reati tributari (tutti o solo alcuni) nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, come specificamente previsto all’art. 3 co. 1 lett. e) del disegno di legge delega S-944». Il provvedimento, come precisa Pisano, ha un ambito applicativo che è circoscritto alle frodi transfrontaliere più gravi in materia di Iva, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. «Riguardo al recepimento nell’ordinamento italiano», continua «la norma di maggior interesse è sicuramente quella che prevede l’obbligo per gli Stati membri di introdurre le misure necessarie affinché le persone giuridiche, nel cui interesse sono state commesse le citate “frodi Iva transfrontaliere più gravi”, siano ritenute responsabili. In altri termini, si renderà necessario estendere il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità degli enti, alla particolare categoria di reati tributari rappresentata dalle “frodi Iva transfrontaliere più gravi”. Con indubbie ripercussioni, e necessità di rivalutazione, in ordine alla più generale opzione da sempre prescelta dal legislatore italiano, di esclusione dei reati tributari dal



“ È consentito anche alla Gdf l’accesso all’anagrafe tributaria con gli stessi poteri attribuiti all’Agenzia delle entrate ”

MADDALENA PADOVAN
STUDIO LEGALE
BACCAREDDA BOY

sistema di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001».

Altra novità significativa riguarda la recente entrata in vigore della direttiva 2016/1164/ Ue (anti tax avoidance directive o atad, come modificata dalla direttiva 2017/952 o atad 2), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno: «la direttiva», spiega Perroni «a partire dal 1° gennaio 2019, vincola tutti gli Stati membri al rispetto delle regole minime comuni ivi fissate in materia di limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese, tassazione delle società controllate estere, tassazione in uscita dei beni di impresa e degli strumenti ed entità ibride.

L'atad prevede, altresì, una clausola antiabuso generale, che consente di disconoscere a fini fiscali le operazioni effettuate dalle imprese al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, e quindi senza valide ragioni economiche. A livello interno, le indicazioni della direttiva sono state recepite all'interno del D. Lgs. n. 142/2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre 2018».

Lelio della Pietra di TmdpLex, ha notato una mancanza di omogeneità sostanziale della normativa comunitaria, che ha portato al potenziamento del fenomeno intracomunitario della concorrenza fiscale tra Stati membri: «Sul versante penale ciò comporta il diffuso fenomeno della esteroinvestizione per sfuggire alla tassazione del paese di residenza fiscale formale e reale sulla base del principio di territorialità del regime fiscale in relazione al luogo di produzione del reddito. Vero è che importanti pronunzie della corte di cassazione, n.33234/18 e successiva, hanno ben definito il perimetro fattuale e giuridico della evasione da esteroinvestizione. Una vera riforma tendente all'uniformazione delle aliquote di prelievo eliminerebbe il problema».

Efficacia degli strumenti deflattivi

Diversi sono i giudizi degli esperti circa l'efficacia degli attuali strumenti di lotta all'evasione fiscale. «Se consultiamo il resoconto del dicembre 2018, della Camera dei deputati, sulla lotta all'evasione fiscale»,

“ La normativa comunitaria sembra soffrire di una mancanza di omogeneità ”

**LELIO DELLA PIETRA
TMDPLEX**



fa notare Padovan «possiamo apprezzare i risultati della Gdf nell'individuare i casi di evasione, sia per quanto riguarda le frodi in materia di iva, sia nel settore della fiscalità internazionale. Non dimentichiamo, inoltre, che a breve l'Agenzia delle entrate potrà ricevere milioni di dati, tramite la fatturazione elettronica e queste informazioni saranno alla base delle nuove analisi di rischio per il contrasto all'evasione, come ha sottolineato anche il direttore dell'Agenzia delle entrate». Più critico è Perroni, il quale ritiene che gli strumenti di lotta all'evasione implementati negli ultimi anni non hanno rispettato appieno le attese e gli obiettivi sperati: «se è vero che, stando alle stime pubblicate lo scorso anno dall'Agenzia delle entrate, l'attività di controllo e di promozione della compliance da questa svolta ha consentito di far rientrare nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi di euro, con un incremento complessivo del 5,8% rispetto alle annualità precedenti, il tax gap, ossia la differenza tra imposte e contributi teorici e quelli effettivamente versati è ancora ben al di sopra dei 100 miliardi di euro l'anno, il che ci colloca tra le prime posizioni della graduatoria europea in materia».

A detta di Pisano «è assai difficile, se non impossibile, che un apparato normativo anti-evasione possa mai considerarsi esaustivo. Occorre rilevare che la lotta all'evasione fiscale non si esaurisce certo nella previsione di un rigoroso apparato sanzionatorio, di natura penale e amministrativo-tributaria. Fondamentale a tale scopo è, al contrario, la predisposizione di un sistema di regole il più possibile chiare, prevedibili nella loro applicazione e percepite come eque dalla

generalità dei consociati. Caratteristiche, queste ultime, che certo non possono dirsi compiutamente presenti nel sistema tributario italiano».

«Lo Stato», afferma della Pietra, «ha definito strumenti di aggressione all'evasione sempre più sofisticati così da ottenere, nell'anno 2017, il risultato numericamente più rilevante di recupero di somme da evasione, oltre 20 miliardi di euro». «Tale record», continua della Pietra, «è stato raggiunto grazie allo strumento del sequestro penale per equivalente e della confisca da prevenzione estesa con recente pronunzia anche ai soggetti "evasori fiscali seriali" definiti socialmente pericolosi sulla base delle norme del dlgs 159/2011 (cosiddetto codice antimafia). Se sul secondo versante non vi è stabilità di giurisprudenza, sul sequestro per equivalente l'importante arresto delle sezioni unite penali 2014 "Gubert", ha fissato un perimetro chiaro nell'aggressione ai patrimoni ed all'equivalente dell'evasione. Più rilevante, in numero e in volumi di reddito evaso, appare il fenomeno criminale fiscale della indebita e illecita compensazione di crediti tributari ex articolo 10 quater dlgs 74 del 2000. Meno complesso, il reato legato alle frodi iva mediante triangolazione o anche "frodi carosello", più difficile da accertare ed aggredire».

«Non vi è dubbio», aggiunge Dinoia «che la possibilità di ricorrere anche in ambito penale tributario all'istituto della confisca per equivalente ed alla corrispondente misura cautelare reale del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente abbia rafforzato l'efficacia degli interventi in chiave non solo repressiva ma anche preventiva. Il completamento dell'opera potrebbe essere rappresentato dall'inserimento delle fattispecie penal-tributarie tra i reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo 231/2001. Laddove ciò accadesse, gli organi inquirenti avrebbero uno strumento repressivo in più: potrebbero ottenere, oltre al sequestro delle disponibilità liquide delle persone fisiche a

cui viene ascritta la condotta illecita, anche il blocco sostanziale dell'attività d'impresa, mediante il ricorso alle misure interdittive tipicamente previste dal decreto 231».

Secondo Fornari, «un sistema più efficace di contrasto dell'evasione fiscale richiede un miglior coordinamento fra la disciplina tributaria e quella penale, ricordando sempre che il diritto penale è l'extrema ratio e non mero strumento sanzionatorio "ancillare" delle violazioni tributarie e maggiore chiarezza nella tipizzazione degli istituti, in modo da aggredire, specie sul piano penale quei fenomeni realmente illeciti e non quelli di legittimo risparmio d'imposta, a ben vedere consentiti anche alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento (ex)comunitario».

Infine, Iannaccone cita un recente studio, sollecitato dalla Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (Tax3) del Parlamento europeo, che segnala il prevedibile incremento di fenomeni di evasione fiscale legati all'abuso della blockchain e delle criptovalute. «Detto rischio», spiega Iannaccone «è stato già mappato dalle forze di polizia e dagli organi di controllo nazionali, che hanno evidenziato come l'impiego delle criptovalute e, in particolare, dei bitcoin ponga molteplici problematiche in termini di evasione ed elusione fiscale».

I profili maggiormente rilevanti riguardano, ad esempio, l'anonimato dei titolari dei portafogli bitcoin, che determina difficoltà nell'identificazione dei soggetti che effettuano transazioni on-line, o l'impossibilità di risalire ai soggetti che operano l'intermediazione.

Così come la difficoltà di associare le transazioni a utenti rintracciabili, individuando la posizione geografica del venditore, dell'acquirente e dell'intermediario. Si tratta, evidentemente, di problemi che le Istituzioni sono chiamate ad affrontare e che impongono un importante confronto con tutti gli attori di questo nuovo mercato digitale».



“ L'impiego delle criptovalute e dei bitcoin pone molteplici problematiche in termini di evasione fiscale ”

**GIUSEPPE IANNAACONE
STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE
IANNAACONE E ASSOCIATI**